

**Regolamento
che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia**
(dell'11 novembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione dell'art. 16 della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, dell'art. 18 dell'Ordinanza federale sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007, dell'art. 53 cpv. 3 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 e l'art. 20 cpv. 2 lett. a della Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004;¹

decreta:

A. Principio

I. In generale²

Art. 1³ Il datore di alloggio notifica alla Polizia cantonale l'arrivo di ogni ospite:

- a) che intende pernottare in campeggio, in esercizio pubblico con alloggio o in azienda agricola agrituristica;
- b) che intende pernottare a pagamento in un altro posto di alloggio o che pernotta gratuitamente per una durata superiore ai 30 giorni.

II. Mediante il programma informatico

Art. 1a⁴ ¹Le notifiche sono trasmesse alla Polizia cantonale mediante un programma accessibile via internet.

²Sono esonerati dall'utilizzo di tale programma:

- a) le strutture con meno di 5 posti letto;
- b) le strutture che, per motivi tecnici, ad esempio, perché non sono allacciate alla corrente, o perché sono prive di una connessione internet, non possono accedervi.

B. Notifica

I. Per le famiglie

Art. 2⁵ ¹Le famiglie (marito, moglie, figli) sono notificate con un unico bollettino o inserendo una sola volta i dati del capo famiglia, indipendentemente dall'età dei figli, indicando il numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.

²Tutti gli altri parenti o accompagnatori devono essere notificati separatamente.

II. Per le comitive

Art. 3⁶ ¹Per le comitive e le scuole sono da registrare i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.

²In aggiunta ai dati del capogruppo, va compilato l'ulteriore modulo con le generalità dei componenti la comitiva o scuola, che dev'essere conservato dal datore di alloggio, a disposizione della Polizia e degli enti turistici, per almeno 5 anni.

C. Documenti di legittimazione

Art. 4⁷ ¹Al momento della notifica di arrivo, l'ospite straniero deve consegnare un documento di legittimazione che gli viene riconsegnato una volta registrati i dati.

²Viene registrato anche il numero e il genere del documento.

D. Consegna dei bollettini alle autorità di Polizia

¹ Ingresso modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

² Nota marginale modificata dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

³ Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

⁴ Art. introdotto dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

⁵ Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

⁶ Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

⁷ Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

Art. 5 ¹Il datore di alloggio deve spedire il primo foglio del bollettino alla Polizia cantonale, entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite.

²Il datore di alloggio, per la consegna o spedizione, deve attenersi alle istruzioni impartite dalla Polizia.

³La Polizia cantonale può prescrivere modalità di trasmissione elettronica dei dati contenuti nei bollettini di notifica.

E. Indicazioni da parte del datore di alloggio

Art. 6 ¹Sul secondo foglio del bollettino di notifica, il datore di alloggio deve indicare il totale dei pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno.

²Trattandosi di una comitiva o di una scuola, il totale dei pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno dell'intero gruppo dev'essere indicato sul bollettino del capogruppo responsabile.

³Il secondo foglio del bollettino della notifica va conservato, a disposizione della Polizia e degli enti turistici, dal datore di alloggio per almeno 5 anni.

F. Modelli dei bollettini e distribuzione

Art. 7 ¹I modelli ufficiali dei bollettini per le notifiche degli ospiti sono depositati presso la Cancelleria dello Stato.

²La Polizia cantonale provvede alla stampa e distribuzione gratuita, agli enti turistici, dei blocchetti per le notifiche degli ospiti.

³Gli enti turistici distribuiscono i bollettini ai datori di alloggio.

⁴Le spese per la stampa supplementare della denominazione del datore di alloggio sono a carico dell'interessato.

G. Responsabilità

Art. 8⁸ Il datore di alloggio è responsabile della trasmissione di dati completi, esatti e leggibili.

H. Sanzioni

Art. 9 Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale.⁹

I. Entrata in vigore

Art. 10 ¹Il decreto esecutivo che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia del 14 febbraio 1990 è abrogato.

²Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.¹⁰

Pubblicato nel BU **2003**, 326.

⁸ Art. modificato dal R 9.9.2008; in vigore dal 14.7.2009 - BU 2009, 326; BU 2008, 524 e 660.

⁹ Denominazione modificata in Polizia cantonale dal R 29.4.2009; in vigore dal 1.5.2009 - BU 2009, 194.

¹⁰ Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 326.